



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA**  
**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI**  
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI  
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL  
26 E 27 MAGGIO 2013 NEI COMUNI DI PISA, VIAREGGIO, MASSA, SIENA E  
CAMPI BISENZIO**

*(presentata ai sensi dell'art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come  
richiamato dall'art. 13, comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Componenti del Collegio:

Consigliere Maria Annunziata Rucireta	Presidente
Consigliere Nicola Bontempo	Componente
Consigliere Marco Boncompagni	Componente

Collaboratori:

Simona Colasanti, Simona Croppi, Angela Rossella Foti, Giuseppina Neri, Anna Maria Pulcini.

DELIBERAZIONE

\*\*\*

## **PARTE GENERALE**

<b>1. Premessa</b>	11
<b>2. Il quadro normativo</b>	13
<b>3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio</b>	15
<i>3.1. Soggetti passivi</i>	16
<i>3.2. Contenuto del conto consuntivo</i>	17
3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	17
3.2.2 Limite massimo e inerenza della spesa alla competizione elettorale	18
3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di spesa	21
3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento	21
<i>3.3. Il regime sanzionatorio</i>	23
<b>4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio</b>	24

## **PARTE SPECIALE**

<b>1. Comune di Pisa</b>	27
<b>2. Comune di Viareggio</b>	45
<b>3. Comune di Massa</b>	67
<b>4. Comune di Siena</b>	85
<b>5. Comune di Campi Bisenzio</b>	102



## **DELIBERAZIONE**





**REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA  
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI  
(elezioni del 26 e 27 maggio 2013)**

composta dai magistrati

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Componente
Marco BONCOMPAGNI	Componente

nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2014,

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante nome sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Rilevato che, con riferimento alla consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 (con ballottaggio al 9 e 10 giugno 2013), rientrano nell'ambito di applicazione della norma i Comuni di Pisa, Viareggio, Massa, Siena e Campi Bisenzio;

Visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Vista l'ordinanza n. 9 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana in data 20 novembre 2013, con la quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

Visto il verbale n. 1/2013 di insediamento del Collegio;

Visto il verbale n. 2/2014, con il quale il Collegio ha deliberato di ripartire, a fini istruttori, la competenza sui consuntivi presentati dai cinque comuni tenuti all'adempimento nel modo che segue: cons. Rucireta – Comune di Viareggio; Cons. Bontempo – Comuni di Siena e Massa; cons. Boncompagni – Comuni di Campi Bisenzio e Pisa;

Visto il verbale n. 3/2014, con cui il Collegio ha deliberato di concludere i propri lavori entro il 14 luglio 2014, e la successiva delibera n. 1 del 9 luglio 2014, di proroga del suddetto termine fino al 15 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 12, co. 3 della l. 515/1993;

Visti i successivi verbali delle operazioni del Collegio nn. 4, 5, 6 e 7/2014;

Vista la delibera n. 2 del 24 luglio 2014, che ha determinato l'arco temporale di riferimento delle spese sostenute ai fini della campagna elettorale;

Vista ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2013 per il rinnovo degli organi elettivi dei predetti Comuni;

Vista l'ordinanza n. 1/2014 con la quale il Presidente del Collegio ha convocato l'odierna adunanza per l'approvazione delle risultanze del predetto esame;

### **DELIBERA**

di approvare l'unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli eseguiti sulle spese elettorali e correlate fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo degli organi elettivi nei Comuni di Pisa, Viareggio, Massa, Siena e Campi Bisenzio.

### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni di Pisa, Viareggio, Massa, Siena e Campi Bisenzio, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi Enti.

Il Presidente – f.to Cons. Maria Annunziata Rucireta

Il Componente – f.to Cons. Nicola Bontempo

Il Componente – f.to Cons. Marco Boncompagni

Depositata in segreteria il 14 ottobre 2014

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli



## PARTE GENERALE

### 1. Premessa

La presente relazione espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 l. 6 luglio 2012, n. 96, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 (con ballottaggio nei giorni 9 e 10 giugno 2013) nei comuni della Toscana con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Comuni di Pisa, Viareggio, Massa, Siena e Campi Bisenzio).

Tale disposizione (che è parte di un *corpus* normativo più generale volto a introdurre "norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi", e a dare "delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali") ha esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la disciplina dei controlli già prevista dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 con riferimento alle competizioni elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato. È stato così posto a carico delle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative l'obbligo di trasmettere al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, "il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio" (comma 1 dell'art. 13<sup>1</sup>).

La relativa attività di controllo è stata affidata dal legislatore ad un apposito Collegio per le spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo (analogo a quello già operante per le elezioni politiche a livello centrale); essa si sostanzia nella "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse" (comma 3 dell'art. 13). Conformemente ai principi generali, ai fini dello svolgimento dei controlli in parola, il Collegio per le spese elettorali dispone di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche interessate, attraverso i quali procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla acquisizione di informazioni,

---

<sup>1</sup> La norma è stata modificata dalla legge 21 febbraio 2014 (di conversione del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149), nel senso di prevedere la presentazione dei consuntivi direttamente alla Corte dei conti; pertanto, nelle successive competizioni elettorali il rapporto tra Corte dei conti e formazioni politiche partecipanti alle elezioni sarà diretto. Con l'art. 33, comma 3 lett. a) del successivo d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il controllo della Corte dei conti è poi stato circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

chiarimenti e integrazioni (cfr. in proposito la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013).

Detto controllo deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, termine prorogabile al massimo di ulteriori tre mesi, con delibera motivata del collegio (art. 12, comma 3 l. 515/1993). Il *dies a quo* per il decorso del termine è individuato nella data in cui l'ultimo consuntivo, trasmesso tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale, perviene alla Corte dei conti. Tale è il criterio interpretativo fornito, al riguardo, dalla Sezione delle Autonomie (con la citata delibera 24), al fine di "evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data".

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo della Sezione Toscana, istituito dal Presidente della Sezione con ordinanza del 20 novembre 2013, n. 9, si è insediato il 10 dicembre 2013.

Il Collegio, preso atto che l'ultimo consuntivo è pervenuto (dal Comune di Campi Bisenzio) in data 15 gennaio 2014, ha ritenuto di individuare in tale data il *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il periodo di sei mesi entro il quale esercitare il controllo (termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 con delibera n. 1 del 9 luglio 2014).

La presente relazione si compone di due parti: una parte generale che, dopo aver esposto il quadro normativo, illustra i criteri e gli indirizzi interpretativi seguiti dal Collegio per l'esecuzione delle proprie verifiche e dà conto dello svolgimento dell'istruttoria; una parte speciale, che descrive sinteticamente, per ciascun Comune e per ciascuna formazione politica, il contenuto del rendiconto presentato, l'istruttoria svolta, nonché le valutazioni conclusive in esito all'attività di controllo.

## 2. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo che è da ultimo approdato alla completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13), la l. 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il già citato art. 13 della l. 96 ha infatti introdotto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici che partecipino alle elezioni comunali: da un lato, con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni (art. 13, commi 5 e 7); dall'altro, mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella l. n. 515/1993 (art. 13, comma 6), e dunque con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che necessitano peraltro di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Per comodità di riferimento, si elencano di seguito le norme di carattere sostanziale e procedurale che il Collegio è chiamato ad applicare:

- Articolo 13, comma 5, della legge n. 96/2012: determinazione della spesa massima ammissibile per ogni partito<sup>2</sup>;
- Articolo 11 della legge n. 515/1993: tipologia delle spese elettorali<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> "Nei medesimi comuni di cui al comma 4 [con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti], le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali".

<sup>3</sup>1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge, o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente".

- Articolo 12, comma 1, della legge n. 515/1993: obbligo di presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento; termine per l'inoltro al Presidente del Consiglio comunale<sup>4</sup>;
- Articolo 12, comma 3, primo e secondo periodo, della legge n. 515/1993: oggetto del controllo - termine per la conclusione del controllo<sup>5</sup>;
- Articolo 12, comma 3 bis, della legge n. 515/1993: pubblicità del referto del collegio<sup>6</sup>;
- Articolo 12, comma 4, della legge n. 515/1993: ulteriore deposito del consuntivo da parte dei partiti<sup>7</sup>;
- Articolo 15, comma 15, della legge n. 515/1993: sanzioni per la mancata indicazione nei consuntivi dei partiti delle fonti di finanziamento<sup>8</sup>;
- Articolo 15, comma 16, primo periodo, della legge n. 515/1993: sanzioni per la violazione dei limiti di spesa da parte dei partiti<sup>9</sup>;
- Articolo 15, comma 19, della legge n. 515/1993: applicazione del regime previsto per le sanzioni amministrative<sup>10</sup>;
- Articolo 13, comma 7, della legge n. 96/2012: sanzioni per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti<sup>11</sup>.

---

<sup>4</sup> "I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento".

<sup>5</sup> "I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti [da intendersi Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c) della l. 96/2012], salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi".

<sup>6</sup> "La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3".

<sup>7</sup> "Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente [da intendersi Ufficio elettorale centrale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c) della l. 96/2012], che ne cura la pubblicità".

<sup>8</sup> "In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento, il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni".

<sup>9</sup> "In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 [da intendersi articolo 13, comma 5, della l. n. 96/2012], il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto".

<sup>10</sup> "Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della l. 24.11.1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima l. n. 689 del 1981".

<sup>11</sup> "In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della l. 10.12.1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni".

### **3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio**

La disciplina recata dalla legge 515/1993 – dettata, si ricorda, per le elezioni politiche nazionali - opera una netta distinzione tra le formazioni politiche ed i singoli candidati a Sindaco o consigliere comunale, quanto al regime della rendicontazione e dei conseguenti controlli; questi ultimi sono affidati a due entità diverse (rispettivamente Collegio presso la Corte dei conti per i consuntivi di lista; Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello per i rendiconti individuali), presumibilmente in ragione della natura pubblica delle risorse di cui fruiscono le formazioni politiche e non invece i singoli.

Benché nelle competizioni elettorali comunali non sia prevista alcuna forma di rimborso pubblico, la medesima distinzione è riprodotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 della legge 96/2012 anche riguardo alle elezioni amministrative, e pertanto l'ambito soggettivo del controllo svolto dai Collegi istituiti presso la Corte dei conti è circoscritto alle sole formazioni politiche, e non si estende ai singoli candidati. La distinzione assume rilievo anche per il calcolo del limite di spesa per la campagna elettorale, posto dall'art. 13, comma 5 della legge n. 96, dal momento che la norma esclude espressamente dal computo le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2013), essendo il controllo sulle spese elettorali limitato alla sola "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute" (comma 3 dell'art. 12 l. n. 515/1993), da un punto di vista oggettivo esso "verte, fundamentalmente, sull'ammissibilità e sulla effettività delle spese elettorali, oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta".

In particolare, la valutazione dell'ammissibilità della spesa poggia sulla sussistenza di una "connessione, diretta o indiretta, [...] con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale" (Sez. delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013).

Ne consegue che le verifiche demandate al Collegio spese elettorali non possono ritenersi esaustivamente condotte se non previo esame di tutti i presupposti della spesa: soggettivi, oggettivi e temporali.

Per quanto riguarda poi le fonti di finanziamento, non essendo prevista alcuna forma di rimborso pubblico, il controllo di legittimità del Collegio è essenzialmente rivolto a conoscere e rendere noti importi e provenienza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale.

Gli orientamenti interpretativi assunti dal Collegio in ordine ai predetti punti sono esposti più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

### 3.1. *Soggetti passivi*

Il Collegio condivide il principio, pacificamente acquisito a livello centrale, secondo il quale "elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo [...] è la partecipazione alla competizione elettorale<sup>12</sup>", e considera pertanto destinatarie dell'obbligo tutte le formazioni politiche presenti nell'elezione, indipendentemente dall'esito positivo della votazione.

L'obbligo di presentare al Presidente del Consiglio comunale i consuntivi delle spese sostenute per la campagna elettorale, e delle relative fonti di finanziamento, grava espressamente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1993, n. 515, su "rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione".

L'identificazione del soggetto tenuto a presentare la rendicontazione e la relativa documentazione di supporto si è rivelata non agevole, stante l'assenza di regole concernenti l'investitura ufficiale di un rappresentante per tali adempimenti, e considerata altresì la molteplicità delle denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di accettare il rendiconto da qualunque soggetto dichiarasse di avere un rapporto funzionale con la lista (qualificandosi come "legale rappresentante" o "delegato di lista" o "tesoriere", o "mandatario"), presumendo l'esistenza di tale rapporto in tutti i casi di rituale inoltro degli atti per il tramite istituzionale del Presidente del Consiglio. In un caso, la mancata sottoscrizione del rendiconto ha indotto il Collegio a effettuare ulteriori accertamenti istruttori. Ciò è accaduto anche nei tre casi di firme risultate illeggibili.

Sono pervenute alla Corte anche dichiarazioni da parte di singoli candidati (che la legge prevede siano presentate ai competenti Collegi di garanzia presso le Corti di appello). Trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo controllo, e ritenendo che non vi sia stata sufficiente chiarezza, anche da parte degli uffici comunali interessati, in ordine agli atti da presentare e agli organi cui inviarli, il Collegio ha prescelto di privilegiare la sostanza rispetto alla forma, come nel caso di rendiconti redatti sulla modulistica del Collegio regionale di garanzia, ma di fatto chiaramente afferenti alla lista piuttosto che al candidato.

Laddove si è reso necessario un chiarimento istruttorio, le risposte pervenute hanno nella maggior parte dei casi confermato trattarsi in realtà di

---

<sup>12</sup> Cfr. Corte dei conti, Collegio controllo spese elettorali, Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi relativi alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006.

rendiconti individuali (inviati per errore) e sono state accompagnate da rendicontazioni negative quanto alla lista.

Va in proposito segnalata l'assenza di criteri per stabilire una chiara linea di demarcazione tra spese di lista e spese riferibili ai singoli candidati, tanto più necessaria ove si tratti di formazioni politiche di piccola dimensione costituite al solo fine di partecipare alla competizione elettorale.

### *3.2. Contenuto del conto consuntivo*

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento che ne garantiscono la copertura.

Nel caso in cui il soggetto politico partecipante alla competizione elettorale non abbia sostenuto spese, né ottenuto finanziamenti, si è ritenuta comunque necessaria una comunicazione formale a contenuto negativo, che è stata pertanto sollecitata, ove mancante. Il caso non è infrequente, dal momento che diciassette liste risultano aver presentato un rendiconto pari a zero.

L'ammissibilità delle spese rendicontate è stata valutata sotto tre profili: 1) riferibilità al periodo temporale della campagna elettorale; 2) inerenza oggettiva della spesa alle attività di propaganda previste dalla legge; 3) esistenza di idonea documentazione di supporto.

Per le spese indicate a rendiconto è stato verificato il rispetto dell'obbligo di specificazione di sufficienti fonti di finanziamento.

#### *3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale*

Per quanto riguarda il primo punto, va premesso che non è rinvenibile una disciplina automaticamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993 (peraltro introdotto dalla stessa legge 96), secondo cui "il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione". Prendendo comunque a riferimento l'indicazione normativa generale, il Collegio ha stabilito, con deliberazione n. 2/2014, di individuare un periodo di riferimento unico costituito dall'arco temporale che va dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2013 di convocazione dei comizi elettorali per

l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime (domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 giugno)".

Ancorandosi ad un principio di realtà, con la medesima delibera il Collegio si è però riservato di ritenere ammissibili anche le spese che, pur collocate al di fuori dell'arco temporale di riferimento come sopra individuato, "risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame". Il caso si è effettivamente presentato in concreto per qualche di liste.

### 3.2.2 Limite massimo e inerenza delle spese alla competizione elettorale

L'art. 13, comma 5 della l. n. 96/2012 ha stabilito un limite massimo di spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale venga alterata dagli effetti potenzialmente distorsivi di un'eccessiva disparità di risorse economiche fra competitori. Tale limite massimo, assistito da sanzione pecuniaria, è quantificato dalla legge nell'importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Nella tornata elettorale in esame, il suddetto *plafond* non è stato superato da nessuna formazione politica, in nessuno dei cinque comuni interessati dal controllo; tranne che in un caso, le spese dichiarate sono anzi rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È tuttavia opportuno evidenziare che la normativa vigente affida, in pratica, la rilevazione di tale dato alle sole dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti concretamente conducenti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' appena il caso di accennare all'anomalia che ne deriva, posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

Quanto alla inerenza oggettiva delle spese alla competizione elettorale, è la stessa legge a indicare le tipologie di spesa ammissibili.

L'art. 11, comma 1, della l. 515 chiarisce infatti, con un dettagliato elenco, quali siano le spese da intendersi connesse con le finalità elettorali (spese per la produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per

l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste), terminando infine con un'indicazione aperta che fa riferimento "ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale" (lett. e).

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che: "le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate".

Tale ultima disposizione ha determinato notevoli difficoltà interpretative, segnatamente con riferimento alla individuazione della base di calcolo ai fini dell'applicazione della previsione che forfettizza nel 30 per cento le spese di cui al comma 2.

Diversi sono stati gli indirizzi interpretativi adottati nel tempo dai vari Collegi di controllo: relativamente alle elezioni politiche e regionali, l'orientamento stabilmente assunto, ormai dal 2006, è quello di ritenere che la percentuale del 30 per cento debba essere calcolata sulle sole spese di cui al comma 2, e di esigere che per tali spese venga comunque prodotta idonea documentazione giustificativa (cfr. il referto del Collegio di controllo per le elezioni politiche del 2006, già citato alla nota 12). Quando poi le spese, pur appartenendo alle tipologie del comma 2, siano riferibili in maniera univoca alla singola consultazione elettorale, è stato ritenuto che esse possano essere computate per intero (*ibidem*).

Contrariamente a tale indirizzo, molti Collegi istituiti presso le Sezioni regionali che si sono pronunciati sulle elezioni comunali del 2013 (Emilia-Romagna, Sardegna, Abruzzo, Piemonte) hanno ritenuto corretto commisurare il 30 per cento forfettario al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l'effettivo esborso. Non sono tuttavia mancati Collegi di controllo (Abruzzo, Piemonte) che hanno sostenuto che in presenza di spese analiticamente documentate le quali, pur potendo rientrare per loro natura nel comma 2, siano riferibili ad una delle tipologie previste al comma 1, le stesse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare.

Trattasi evidentemente di una norma destinata a regolare il contesto delle elezioni nazionali, caratterizzato dalla presenza di partiti dotati di organizzazione stabile e di strutture al cui mantenimento sono destinate spese generali spesso ingenti, anch'esse ammesse al rimborso pubblico.

In tale contesto, appare ragionevole ipotizzare che la predetta disposizione sia funzionale non a introdurre categorie di spesa per le quali divenga lecito prescindere dalla relativa documentazione di supporto, ma piuttosto a stabilire una

modalità automatica di calcolo, atta a facilitare il computo di quelle spese (effettivamente sostenute e debitamente dimostrate) che, stante il loro carattere generale, sarebbe difficile imputare *pro quota* alla singola competizione elettorale.

Ritiene il Collegio che l'interpretazione adottata dai Collegi centrali conservi la propria validità, su basi diverse, anche trasposta nel diverso contesto delle elezioni locali. In particolare, la necessità di produrre documentazione giustificativa si impone non più a fini di rimborso, ma per un principio di trasparenza, che esige di far emergere nel dettaglio le varie tipologie di spese sostenute per affrontare la competizione, piuttosto che riconoscerle in blocco anche se virtuali. Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha ritenuto di non poter prescindere dalla presentazione di idonea documentazione di supporto anche con riferimento alle spese generali.

Allorché poi la documentazione prodotta dimostrasse chiaramente che una spesa, ancorché appartenente al comma 2, si riferiva in modo esclusivo alla competizione elettorale oggetto di esame, il Collegio (conformemente, peraltro, alla *communis opinio*) si è orientato nel senso di riconoscerla ammissibile per l'intero ammontare, ritenendola coperta, in base ad una interpretazione logico-sistematica, dall'ultima lettera del comma 1.

Quanto alle modalità di calcolo del forfait, il Collegio è dell'avviso che, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese - come già detto, sostenute e documentate - del comma 2. Essenziale, a determinare tale orientamento, è la considerazione che, nel contesto locale, in cui le spese generali hanno per lo più modesta entità, l'interpretazione contraria potrebbe condurre al paradossale risultato di riconoscere tali spese per un valore addirittura superiore al loro importo reale, quale risultante dalla documentazione di supporto (ciò nell'ipotesi non infrequente che l'entità delle spese ex comma 1 sia molto più rilevante di quella delle spese ex comma 2, sicché il 30 per cento forfettario calcolato sulle prime potrebbe essere superiore al 100 per cento delle seconde).

Tale risultato non può ritenersi corrispondente alla finalità generale perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare una illogica dilatazione delle spese totali, anche oltre gli importi documentati in atti.

Tanto più che tale dilatazione potrebbe incidere in modo improprio sul limite massimo di spesa consentito, limite il cui rispetto deve essere comunque garantito, a pena di sanzione. Nel caso di specie, la questione si è, comunque, rivelata priva di rilievo pratico. Infatti, una "prova di resistenza", effettuata dal Collegio sui sette

rendiconti interessati dalla problematica, ha mostrato che l'applicazione della percentuale del 30 per cento sull'intero novero di spese ammissibili ai sensi del comma 1 non avrebbe condotto alcun partito a sfiorare il limite massimo di spesa di cui all'art. 13, comma 5 della l. 96.

Pertanto il Collegio, tenuto conto dell'incertezza derivante dal richiamato contrasto giurisprudenziale e considerando comunque realizzato l'obiettivo del proprio controllo allorquando sia prodotta idonea documentazione di spesa, non ha ritenuto di sollevare alcun rilievo sulle modalità di calcolo del forfait in concreto adottate dalle varie liste. Resta tuttavia auspicabile per il futuro un intervento chiarificatore da parte della Sezione delle Autonomie.

### 3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto

La documentazione esaminata si è rivelata in più casi carente. In sede istruttoria ne è stata pertanto richiesta un'integrazione, con particolare riferimento: alla esistenza dei documenti di spesa (peraltro mai prodotti in originale); alla riferibilità dei documenti alle formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura a soggetti terzi, non riconducibili al partito); alla prova dell'avvenuto pagamento (scontrini fiscali, quietanze di pagamento); alla attestazione del versamento della ritenuta d'acconto (ove applicabile).

L'individuazione di spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultassero irregolari per mancanza di documentazione probatoria, ne ha comportato l'espunzione dal conto, senza tuttavia far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (altrimenti l'irregolarità finirebbe piuttosto per giovare alle formazioni politiche), né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

### 3.2.4. Tipologia delle fonti di finanziamento

Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 15 della l. 515/1993, l'applicazione di una sanzione pecuniaria), giova anche qui richiamare la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, secondo la quale, in assenza di forme di contributi pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dalla Corte dei conti "è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci

forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”.

Pertanto le verifiche devono coprire non solo le risorse derivanti da disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche (fonti esterne). Analogo orientamento avevano già assunto nel tempo i vari Collegi operanti per le elezioni politiche a livello centrale.

Riguardo alle fonti interne, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1352/1999), è stata ritenuta sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento "con mezzi propri" (cioè a fondi attinti dal bilancio del partito, o rinvenienti dai contributi elettorali attesi in futuro), attestazione della quale il referente della formazione politica si assume la responsabilità. Nei casi in cui tale attestazione risultasse mancante, essa è stata acquisita in sede istruttoria.

Relativamente alle fonti esterne, invece, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di liceità dei finanziamenti ricevuti. È stato richiesto, pertanto, alle formazioni politiche di dichiarare e documentare il rispetto delle seguenti norme:

- art. 7, 2° comma, della legge n. 195/1974, che prevede, nel solo caso di contributi concessi da persone giuridiche (senza limiti di importo), l'obbligo di acquisizione della delibera di autorizzazione dell'organo sociale competente e di iscrizione nel bilancio societario della corrispondente somma;
- art. 49, 1° comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che impone limitazioni all'uso del contante;
- art. 4, 3° comma, della legge n. 659/1981, come modificato dall'art. 11, 1° comma, della legge n. 96/2012, che prevede l'obbligo di inoltre al Presidente del Consiglio (entro tre mesi dall'insediamento) di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve per contributi superiori ad euro 5.000.

La dichiarazione congiunta per contributi superiori a 5.000 euro non si è mai resa necessaria, non ricorrendo per nessuna lista la fattispecie prevista dalla norma.

In considerazione delle peculiari caratteristiche delle elezioni locali, che vedono numerose liste civiche competere a fianco di partiti organizzati a livello nazionale, e trattandosi di contributi di modesto ammontare asseritamente raccolti in occasione di manifestazioni e convegni pre-elettorali, il Collegio ha ritenuto

sufficiente la generica, anche non nominativa, indicazione della tipologia di finanziatori (simpatizzanti e sostenitori privati).

In più di un caso risultava indicata, tra le fonti di finanziamento, la voce "debiti verso fornitori, il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto". Tale voce, che si limita ad evidenziare l'esistenza di una dilazione di pagamento, non è stata ritenuta dal Collegio annoverabile tra le entrate, in quanto non esplicita in alcun modo la provenienza delle risorse destinate alla copertura.

In esito agli approfondimenti istruttori disposti dal Collegio, la copertura degli importi corrispondenti a tale voce è stata individuata in parte con mezzi propri nel frattempo ormai acquisiti, in parte con mezzi propri "ancora da reperire" (rimborsi elettorali attesi dal partito, tesseramenti futuri, sottoscrizione volontaria "ancora in essere", dichiarazioni di impegno a versare a titolo di autotassazione).

Nonostante il carattere futuro di tale ultima voce di entrata, il Collegio ha ritenuto, anche per questa parte, assolto l'onere informativo circa la provenienza dei mezzi finanziari, e soddisfatta nella sostanza la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista.

Va infine rilevato che le entrate sono annotate nei consuntivi secondo categorie e con livelli di aggregazione differenziati, in quanto individuati discrezionalmente dal compilatore; ciò rende i dati relativi alle fonti del tutto generici e non confrontabili.

### *3.4 Il regime sanzionatorio*

Come già evidenziato, il combinato disposto del comma 7 dell'art. 13 l. 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art. 15 l. 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dalla Corte dei conti.

La prima ipotesi riguarda il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche tenute a tale obbligo. Le altre due fattispecie sanzionabili riguardano rispettivamente la mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi (comma 15) e la riscontrata violazione del limite massimo di spesa (comma 16).

Sul primo punto, non è emerso un orientamento univoco da parte dei Collegi spese elettorali sulla natura – perentoria o ordinatoria – del termine di 45 giorni stabilito per la presentazione al Consiglio comunale, ai fini del successivo inoltro alla

Corte dei conti; sul se, cioè, la sanzione debba essere irrogata per il solo caso di omissione, o anche per il ritardo nella presentazione del rendiconto.

Soccorre in proposito la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, "la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione", così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio condivide - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Su tale base è stata disposta l'archiviazione (con delibera del Collegio n. 3/2014) del procedimento sanzionatorio avviato per mancato deposito del rendiconto, nei confronti dell'unica lista che risultava non aver adempiuto al relativo obbligo, e che vi ha provveduto entro il termine assegnatole dalla Corte con la formale messa in mora.

Facendo applicazione dei medesimi principi, questo Collegio ha ritenuto che sia possibile - tanto più nell'attuale fase di prima applicazione della normativa e stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della stessa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, e risulta di fatto sempre sanata, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (mancato rispetto del tetto di spesa calcolato in base alla popolazione di ciascun comune), come già detto, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti (cfr. il par. 3.2.2).

#### **4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio**

Il Collegio di controllo ha avviato l'attività istruttoria procedendo all'invio, ai Prefetti competenti per territorio, di una richiesta diretta ad acquisire gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali e dei rispettivi rappresentanti legali, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni, nonché la data di indizione dei comizi elettorali e l'esatto periodo della campagna elettorale, ex art. 12, comma 1-bis della legge 515/1993. È stata inoltre immediatamente comunicata ai Presidenti dei consigli comunali interessati l'ordinanza di costituzione del Collegio, nonché l'avvenuto insediamento dello stesso.

Le formazioni politiche tenute all'invio del consuntivo per le elezioni amministrative 2013 nei 5 Comuni interessati sono risultate complessivamente 82 (di cui: 17 formazioni per Pisa; 21 formazioni per Viareggio; 17 formazioni per Massa; 16 formazioni per Siena e 11 formazioni per Campi Bisenzio).

Nella fase iniziale, si è posto il problema di identificare i soggetti tenuti alla presentazione del consuntivo (diversamente qualificati dalle varie liste come rappresentanti legali, delegati di lista, tesorieri, mandatari o altro) e di integrare la documentazione pervenuta dai Consigli comunali con riferimento sia alle fonti di finanziamento che ai documenti giustificativi. Il Collegio ha inoltre ritenuto di formulare richiesta di ulteriori informazioni ai Presidenti dei Consigli comunali circa le liste per le quali non risultasse presentato il rendiconto o che fossero totalmente prive di documentazione giustificativa. A seguito di ciò sono stati presentati 6 dei 7 rendiconti mancanti.

Solo in un caso si è reso necessario adottare un atto formale di contestazione, a seguito del quale è comunque avvenuto il deposito a sanatoria, che il Collegio ha ritenuto, per le ragioni già illustrate, utilmente effettuato.

I restanti consuntivi sono stati trasmessi nei termini o con lievi ritardi.

La successiva attività istruttoria, rivolta in modo diretto alle formazioni politiche partecipanti alle elezioni, ha riguardato, in generale, la mancata o irrituale sottoscrizione (firma non leggibile in calce al consuntivo) e l'acquisizione dei rendiconti di lista dalle formazioni politiche che avevano presentato, erroneamente, soltanto rendiconti individuali (7 liste).

Conformemente agli orientamenti sopra esposti, le verifiche hanno avuto ad oggetto: il rispetto dell'obbligo di deposito del consuntivo; il rispetto del limite massimo di spesa; la conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e la riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; la dimostrazione delle spese attraverso idonea documentazione; l'allegazione e documentazione delle fonti di finanziamento. Le risultanze dell'attività istruttoria così eseguita sono esposte in dettaglio nella parte speciale.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, l'accertamento dei predetti elementi si è rivelato, nei fatti, poco agevole, non solo per la difficoltà di interlocuzione con soggetti la cui veste formale è risultata talvolta non immediatamente identificabile dalla documentazione prodotta, ma anche per i limiti oggettivi derivanti dalla natura degli atti da esaminare (documentazione di spesa non originale, attestazioni informali la cui completezza è apparsa scarsamente verificabile), nonché dall'assenza di regole contabili e di compilazione comuni (assenza di una modulistica; mancata previsione di requisiti minimi di forma; mancanza di criteri

per distinguere le spese riferibili ai singoli candidati da quelle riferibili alla lista), che avrebbero consentito di dare maggiore certezza alle rendicontazioni presentate e maggiore efficacia alla funzione di controllo su di esse esercitate.

## PARTE SPECIALE

### ***Elezioni del 26 e 27 maggio 2013 - Ballottaggio 9 e 10 giugno 2013***

- Periodo di riferimento per la campagna elettorale (delibera n. 2/2014 del Collegio): dal **19 marzo 2013** (data del Decreto del Ministero dell'Interno di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale) al **25 maggio 2013** (giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni) o **8 giugno 2013** (giorno precedente l'eventuale turno di ballottaggio).

#### **1. Comune di Pisa**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **71.829**
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 17**
  - Partito Democratico
  - Il Popolo della Libertà
  - In lista per Pisa
  - Giovani per le istituzioni-giovani bene in Comune
  - Movimento 5 stelle
  - Lista Rifondazione comunista
  - Una città in comune
  - SEL
  - LEGA NORD
  - Di Pietro Italia dei valori
  - Riformisti per Pisa
  - La Destra
  - Fratelli d'Italia
  - Noi adesso Pis@
  - Italia Unione di centro
  - Avvenire per Pisa
  - Comunisti Italiani
- Insediamento del Consiglio comunale: **21 giugno 2013**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **5 agosto 2013**

## **1.1 Partito Democratico**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 2 settembre 2013, in ritardo (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il tesoriere.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 70.608,81 e fonti di finanziamento per euro 28.203.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4306 del 31 luglio 2014, ha rilevato: la mancanza di fattura a supporto di una spesa (prestazione per euro 28.600 giustificata con un "avviso di fattura"), la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di spese per complessivi euro 56.950,41 (inclusa la predetta prestazione) e, infine, la non completa indicazione dell'ammontare e della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il tesoriere, con note pervenute rispettivamente l'11 settembre e il 22 settembre 2014, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta, allegando le ricevute dei pagamenti effettuati per complessivi euro 52.530 e specificando, altresì, ad integrazione del precedente rendiconto, che la rimanenza (pari a euro 4.420) verrà saldata con mezzi propri, da reperire con tesseramento tra ottobre e dicembre 2014.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.2 Il Popolo della Libertà**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 agosto 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** segretario amministrativo nazionale e vice segretario amministrativo nazionale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 38.886,37 e fonti di finanziamento per euro 29.912,59.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, l'importo totale di euro 38.886,37 è riferito a spese varie, di cui euro 29.912,59 rientranti nel comma 1 del citato art. 11 e euro 8.973,78 a titolo di spese generali rientranti nel comma 2.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4305 del 31 luglio 2014, ha rilevato: il mancato invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture allegate; il mancato versamento della ritenuta d'acconto per due parcelle di prestazione professionale; la mancanza della documentazione giustificativa per le spese generali e, infine, con riguardo alle fonti di finanziamento, la mancata indicazione della provenienza dei fondi per la quota erroneamente rappresentata, in entrata, come "Debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto" (per euro 28.662,52).

Con nota pervenuta il 18 agosto 2014, i rappresentanti hanno provveduto a fornire la documentazione richiesta, ad eccezione di quella riferita alle spese generali, per le quali hanno dichiarato di non aver effettivamente sopportato alcun costo e di aver inserito il relativo importo nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

Riguardo alla provenienza dei fondi a copertura delle spese documentate, i rappresentanti hanno altresì specificato di aver utilizzato i rimborsi elettorali ricevuti dal partito per gli anni 2013 e 2014.

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 8.973,78 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **1.3 In lista per Pisa**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 27 luglio 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 11.134,44 e fonti di finanziamento per euro 11.138,82.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4409 del 6 agosto 2014, ha rilevato la mancanza di documentazione relativamente alla quota di finanziamento versata in contanti da "associazioni e terzi", per l'importo di euro 3.095.

Il rappresentante legale, con nota pervenuta il 21 agosto 2014, ha provveduto ad inoltrare la documentazione mancante, specificando altresì che tale voce di entrata è stata impropriamente definita come "contanti".

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **1.4 Giovani per le istituzioni-giovani bene in comune**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 giugno 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 519,23 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.5 Movimento 5 stelle**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 29/8/2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.362,44 e fonti di finanziamento per l'importo di euro 545,70.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4341 del 1° agosto 2014, ha rilevato la mancanza di documentazione a supporto di alcune spese, nonché la produzione di fatture non intestate alla Lista bensì a persone singole aventi diversi recapiti e, con riguardo alle fonti di finanziamento, la non completa indicazione dell'ammontare e della provenienza dei fondi a totale copertura delle spese.

Il candidato sindaco, con nota pervenuta il 1° agosto 2014, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e a fornire adeguati chiarimenti in ordine alla appartenenza alla lista e al partito degli intestatari delle fatture, specificando, altresì, che i medesimi hanno provveduto materialmente agli acquisti in quanto la Lista è priva di codice fiscale.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.6 Lista Rifondazione comunista**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 31 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i delegati di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.285,59 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4342 del 1° agosto 2014, ha rilevato la mancanza di documentazione a supporto di alcune spese e la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il segretario della Federazione di Pisa, con nota pervenuta il 15 settembre 2014, ha provveduto a documentare la provenienza delle fonti di finanziamento.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.7 Una città in comune**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 31 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i delegati di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 7.826,68 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4408 del 6 agosto 2014, ha rilevato la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il rappresentante legale della lista, con nota pervenuta il 9 settembre 2014, ha provveduto a chiarire e a documentare la richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.8 Sinistra Ecologia e Libertà**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 26 agosto 2013, in ritardo (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 6.955 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4411 del 6 agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese.

Il rappresentante legale della Lista, con nota pervenuta il 30 settembre 2014, ha provveduto a fornire la documentazione richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.9 Lega Nord**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 settembre 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** la presentatrice della lista.

### **Attività istruttoria:**

L'istruttoria, condotta nelle vie brevi, è stata finalizzata al reperimento del consuntivo di lista, in quanto il primo invio aveva erroneamente riguardato i rendiconti dei singoli candidati.

La presentatrice della lista ha dichiarato, con nota pervenuta il 16 luglio 2014, che la lista non ha sostenuto alcuna spesa e non ha ricevuto contributi o donazioni private o pubbliche durante lo svolgimento della campagna elettorale; pertanto, il rendiconto è da considerarsi negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.10 Di Pietro-Italia-dei Valori**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 13 agosto 2013, in ritardo (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4344 del 1° agosto 2014, è stata finalizzata al reperimento del consuntivo riferito alla lista, in quanto il primo invio aveva erroneamente riguardato i rendiconti dei singoli candidati.

Il rendiconto presentato ha dichiarato spese per euro 3.497,60 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **1.11 Riformisti per Pisa**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** dicembre 2013, in ritardo (il rendiconto presentato era privo di sottoscrizione, di data e di protocollo del Comune; la regolarizzazione è avvenuta soltanto in esito alla prima fase istruttoria, avviata dal Collegio con il Presidente del Consiglio comunale).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.534,21 e fonti di finanziamento per l'importo di euro 2.535.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4347 del 1° agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione giustificativa delle spese sostenute, la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento delle medesime e la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il rappresentante legale, con nota pervenuta il 26 agosto 2014, ha inoltrato soltanto parte della documentazione richiesta, non provvedendo ad allegare le attestazioni di avvenuto pagamento di spese per euro 2.441,41.

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 2.441,41 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.12 La Destra**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 11 settembre 2013, in ritardo (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il segretario provinciale.

Il rendiconto dichiarava spese per euro 450 e fonti di finanziamento di pari importo. Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **1.13 Fratelli d'Italia**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 luglio 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i tesorieri

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **1.14 Noi adesso Pis@**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 luglio 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

##### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.404 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4410 del 6 agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, per un importo di euro 2.040, e la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il rappresentante legale della lista, con nota pervenuta il 23 settembre 2014, ha provveduto a fornire la documentazione richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **1.15 Italia Unione di centro**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 30 agosto 2013, in ritardo (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

**Attività istruttoria:**

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4343 del 1° agosto 2014, è stata finalizzata al reperimento del consuntivo riferito alla lista, in quanto il primo invio aveva riguardato il rendiconto del candidato sindaco.

Il rendiconto, poi presentato con nota pervenuta il 23 settembre 2014, dichiara spese per euro 2.833,74 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **1.16 Avvenire per Pisa**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** febbraio 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 987 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

Il rendiconto, poi presentato in esito a tale richiesta, dichiarava spese per euro 3.610,48 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

L'istruttoria, avviata con nota n. 4407 del 6 agosto 2014, ha rilevato la mancanza della documentazione giustificativa delle spese.

Con nota pervenuta il 29 agosto 2014, il candidato sindaco, nel documentare le spese sostenute, ha chiarito che le stesse erano in realtà riferite alla propria candidatura e che erano state interamente sostenute con mezzi propri e con contributi versati dai candidati consiglieri. Ha integrato infine la documentazione prodotta con una dichiarazione negativa quanto al rendiconto di lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine alla lista indicata in epigrafe.**

### **1.17 Comunisti italiani**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 11 luglio 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio, con nota prot. 987 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante. Tale richiesta non ha avuto buon esito.

A seguito dei successivi contatti intercorsi nelle vie brevi con il rappresentante legale, quest'ultimo, con nota pervenuta il 16 luglio 2014, ha presentato il consuntivo di lista con spese pari a zero.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2. Comune di Viareggio**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **53.056**
  
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 21**
  - 1) Paolo Spadaccini sindaco Viareggio Popolare
  - 2) Fratelli d'Italia
  - 3) Movimento dei cittadini per Viareggio e Torre del Lago Puccini
  - 4) Viva Viareggio Viva
  - 5) Insieme per cambiare
  - 6) Scelta civica per Viareggio
  - 7) Viareggio tornerà bellissima
  - 8) Libertà e moralità cristiana
  - 9) 11911 Movimentomondonuovo
  - 10) Lega Nord Toscana
  - 11) Per un futuro possibile
  - 12) I socialisti per ripartire (PSI-PSDI)
  - 13) Popolo della Libertà - Berlusconi per Cima
  - 14) Per Torre del Lago Puccini
  - 15) Italia dei valori - Lista Di Pietro
  - 16) Viva l'Italia per Viareggio
  - 17) Partito Democratico
  - 18) Movimento 5 stelle
  - 19) Idea Viareggio
  - 20) Sinistra Ecologia e Libertà
  - 21) Federazione della Sinistra per Viareggio
  
- Insediamento del Consiglio comunale: **24 giugno 2013**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **8 agosto 2013**

## **2.1 LISTA PAOLO SPADACCINI SINDACO VIAREGGIO POPOLARE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 8 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

L'attività istruttoria è stata finalizzata al reperimento del consuntivo riferito alla lista, in quanto il primo invio ha riguardato i rendiconti dei singoli candidati.

Il rendiconto di lista presentato ha dichiarato spese e fonti di finanziamento pari a zero.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi, in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.2 LISTA FRATELLI D'ITALIA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 4 settembre 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** sono stati presentati 2 rendiconti: il primo a firma dei tesoreri del partito Fratelli d'Italia; il secondo a firma del rappresentante legale della lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto presentato dai tesoreri del Partito era negativo; il rendiconto presentato dal rappresentante della lista locale dichiarava spese per euro 1.787,42, non documentate, e non indicava le fonti di finanziamento.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4345 del 1° agosto 2013, è stata rivolta al reperimento della documentazione giustificativa delle spese, dell'avvenuto pagamento delle stesse, e della indicazione delle fonti di finanziamento.

Il rappresentante legale, con nota pervenuta il 22 settembre 2014, ha provveduto ad inoltrare un'unica fattura di euro 1.858,92, dichiarando che la stessa è stata pagata con assegno a suo nome.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che la spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.3 LISTA MOVIMENTO DEI CITTADINI PER VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO PUCCINI**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 4 settembre 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il consigliere comunale (candidato sindaco), capogruppo del movimento.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 12.326,55, ma non indicava le correlate fonti di finanziamento.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4406 del 6 agosto 2014, è stata rivolta al reperimento della documentazione a corredo del rendiconto inviato.

Con nota pervenuta il 20 agosto 2014, il candidato sindaco, nel documentare le spese sostenute, ha chiarito che le stesse erano in realtà riferite alla propria candidatura e che erano state interamente sostenute con mezzi propri. Ha integrato infine la documentazione prodotta con una dichiarazione negativa quanto al rendiconto di lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.4 LISTA VIVA VIAREGGIO VIVA BETTI SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 26 agosto 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.5 LISTA INSIEME PER CAMBIARE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 marzo 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 985 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

Il rendiconto, poi presentato in esito a tale richiesta, dichiarava spese per euro 3.588,08 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4346 del 1° agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione giustificativa delle spese, per euro 2.288,08, e si è conclusa con la nota del rappresentante legale, pervenuta il 12 agosto 2014.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, fatta eccezione per spese pari a euro 1.098,13, per le quali la documentazione prodotta è in parte incompleta o illeggibile, in parte inammissibile per difetto di inerenza temporale.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 1.098,13 (non documentate/non regolari), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.6 LISTA SCELTA CIVICA PER VIAREGGIO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 4 marzo 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 985 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

Il rendiconto, poi presentato in esito a tale richiesta, faceva riferimento a spese sostenute in proprio da un singolo candidato. A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti, il rappresentante legale ha inoltrato, con nota pervenuta il 22 luglio 2014, una successiva dichiarazione attestante che le spese inizialmente dichiarate erano riconducibili al singolo candidato e non alla lista, per la quale, peraltro, non era stato ricevuto alcun contributo. Il rendiconto di lista è pertanto negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi, in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.7 LISTA VIAREGGIO TORNERÀ BELLISSIMA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 30 luglio 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 3.100 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4301 del 31 luglio 2014, ha rilevato il mancato invio di qualsiasi documentazione giustificativa delle spese, nonché l'assenza di indicazioni relative alle fonti di finanziamento.

Con nota pervenuta il 18 agosto 2014, il rappresentante legale ha inviato un nuovo rendiconto recante spese per euro 3.742,12, sostenute interamente dallo stesso.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute, pur rientrando nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non possono considerarsi ammissibili per l'importo di euro 2.742,12, in quanto prive dei requisiti necessari per la riferibilità alla lista (bolletta Enel priva dell'indicazione dell'intestatario e del riferimento al periodo dei consumi), e mancanti della dimostrazione dell'avvenuto pagamento di una fattura.

Il limite di spesa, come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è stato rispettato.

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 2.742,12 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.8 LISTA LIBERTÀ E MORALITÀ CRISTIANA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 30 agosto 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.135,11 e non indicava le fonti di finanziamento.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4302 del 31 luglio 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione giustificativa delle spese, nonché l'omessa indicazione delle risorse a copertura delle stesse.

Con nota pervenuta il 12 agosto 2014, il rappresentante legale ha inviato la documentazione giustificativa delle spese, precisando che la lista si è finanziata con i mezzi propri degli stessi candidati.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che la spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.9 LISTA CIVICA MOVIMENTOMONDONUOVO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 07 marzo 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 985 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

Il rendiconto, poi presentato in esito a tale richiesta, dichiarava spese per euro 291,20 (riconducibili ad una sola fattura) e non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria ha accertato che la spesa sostenuta rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tuttavia, con nota prot. 4237 del 28 luglio 2014, è stato rilevato che la documentazione prodotta non dava dimostrazione dell'avvenuto pagamento e che mancava l'indicazione delle fonti di finanziamento e della loro provenienza.

Con nota pervenuta il 27 agosto 2014, il rappresentante legale della lista ha prodotto la notula di un avvocato avente ad oggetto il recupero in via stragiudiziale del credito (la notula è stata liquidata il 3 giugno 2014), dichiarando altresì che la spesa è stata finanziata con mezzi propri.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.10 LISTA LEGA NORD TOSCANA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 settembre 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 347,60, ma non indicava le fonti di finanziamento.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4240 del 28 luglio 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione giustificativa delle spese, nonché l'omessa indicazione delle fonti di finanziamento e della loro provenienza.

Con nota pervenuta il 26 agosto 2014, il legale rappresentante ha inoltrato due fatture, entrambe inammissibili: la prima, incompleta, recava solo la seconda pagina di due (spesa ad un supermercato Conad); la seconda, relativa ad un contratto di durata per la fornitura di generi alimentari, era priva del requisito dell'inerenza temporale.

La spesa viene dichiarata coperta con fondi della Segreteria provinciale di Lucca della Lega Nord.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, non ha ritenuto ammissibili le spese sostenute dalla lista indicata in epigrafe.**

## **2.11 LISTA PER UN FUTURO POSSIBILE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 luglio 2013 (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 3.017,80 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4239 del 28 luglio 2014, è stata rivolta a sanare la mancanza di documentazione per una spesa pari a euro 207,90. Con nota pervenuta il 22 agosto 2014, il rappresentante legale ha prodotto la documentazione mancante ed ha fornito chiarimenti in ordine al conteggio di alcune spese.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che la spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.12 LISTA I SOCIALISTI PER RIPARTIRE (PSI-PSDI)**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 marzo 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 985 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

La documentazione pervenuta in esito a tale richiesta faceva riferimento soltanto a spese sostenute dai singoli candidati. Pertanto, con nota prot. 4238 del 28 luglio 2014, è stata avviata una istruttoria volta ad acquisire il consuntivo di lista.

Il rappresentante legale, con nota pervenuta il 1° ottobre 2014, ha documentato una spesa di euro 348,40, dichiarando che la stessa è stata sostenuta dalla Federazione provinciale del P.S.I. di Lucca.

La spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.13 LISTA POPOLO DELLA LIBERTÀ - BERLUSCONI PER CIMA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 agosto 2013 (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** segretario amministrativo nazionale e vice segretario amministrativo nazionale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 17.246 e fonti di finanziamento per euro 13.266,15.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, l'importo totale di euro 17.246 è riferito a spese varie, di cui euro 13.266,15 rientranti nel comma 1 del citato art. 11 ed euro 3.979,85 a titolo di spese generali rientranti nel comma 2.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4304 del 31 luglio 2014, ha rilevato: il mancato invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture allegate; il mancato versamento della ritenuta d'acconto per una parcella di prestazione professionale; la mancanza della documentazione giustificativa per le spese generali e, infine, con riguardo alle fonti di finanziamento, la mancata indicazione della provenienza dei fondi per la quota rappresentata, in entrata, come "Debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto" (euro 13.081,12).

Con nota pervenuta il 18 agosto 2014, i rappresentanti hanno provveduto a fornire la documentazione richiesta, ad eccezione di quella riferita alle spese generali, per le quali hanno dichiarato di non aver effettivamente sopportato alcun costo e di aver inserito il relativo importo nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

Riguardo alla provenienza dei fondi a copertura delle spese documentate, i rappresentanti della lista hanno specificato di aver utilizzato i rimborsi elettorali ricevuti dal partito per l'anno 2014.

**Ad eccezione di spese pari a euro 3.979,85 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.14 LISTA PER TORRE DEL LAGO PUCCINI**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 31 agosto 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i rappresentanti legali.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.15 LISTA ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO.**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 4 marzo 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Avendo constatato la mancata presentazione del rendiconto di lista, il Collegio ha inoltrato al Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 985 del 6 febbraio 2014, una richiesta istruttoria, finalizzata ad acquisire il consuntivo mancante.

Il rendiconto, poi presentato in esito a tale richiesta, dichiarava spese per euro 6.340,59 e non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4241 del 28 luglio 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione giustificativa delle spese, nonché l'omessa indicazione delle risorse a copertura delle stesse.

Con nota pervenuta il 22 agosto 2014, il rappresentante legale ha inviato un nuovo consuntivo che presenta spese, documentate, per euro 6.913 e ha altresì dichiarato che le fonti di finanziamento provengono da un contributo dell'I.d.V. regionale e da versamenti delle indennità di carica degli eletti.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.16 LISTA VIVA L'ITALIA PER VIAREGGIO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.17 PARTITO DEMOCRATICO.**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 24 agosto 2013, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.340,40 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare l'importo totale di euro 5.340,40 è riferito a spese varie di cui euro 4.108 rientranti nel comma 1 del citato art. 11 e euro 1.232,40 a titolo di spese generali rientranti nel comma 2.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4303 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancanza della documentazione giustificativa delle spese dichiarate ai sensi dell'art. 11 c. 2, della legge n. 515/1993.

Con nota pervenuta il 29 agosto 2014, il rappresentante legale ha inviato la documentazione richiesta, calcolandola al 30 per cento, con conseguente rettifica di quanto inizialmente dichiarato. Il relativo ammontare è così passato da euro 1232,40 a euro 403,48; pertanto, le spese indicate nel rendiconto ammontano ad un totale di euro 4.511,48, interamente finanziato con fondi del partito.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.18 LISTA MOVIMENTO 5 STELLE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 25 luglio 2013 (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo).

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.107,44 e non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4405 del 6 agosto 2014, è stata rivolta al reperimento di idonei documenti giustificativi a fronte di alcune spese non corredate da pezze giustificative o accompagnate da mere dichiarazioni, prive, tra l'altro, di riferibilità alla lista, oltre che all'ottenimento delle relative attestazioni di pagamento.

Con nota pervenuta il 9 settembre 2014, il rappresentante legale ha provveduto ad inoltrare la documentazione mancante, stralciando dal consuntivo una spesa di euro 70,00. Il consuntivo finale reca pertanto spese per euro 1.019,16.

Il rappresentante ha dichiarato, altresì, che le fonti di finanziamento provengono dai contributi volontari del comitato elettorale costituito in data 5 aprile 2013.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.19 LISTA IDEA VIAREGGIO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.20 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 25 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.233,09 e fonti di finanziamento di importo corrispondente.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4404 del 6 agosto 2014, ha rilevato: la mancanza della documentazione giustificativa di alcune spese, per un totale di euro 617,09, la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento per tali spese, oltre che per due fatture allegate al rendiconto, nonché la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il legale rappresentante, con nota pervenuta il 3 settembre 2014, ha provveduto ad integrare la documentazione, specificando la provenienza dei fondi quali piccole contribuzioni degli iscritti al partito.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **2.21 LISTA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA PER VIAREGGIO.**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** il consuntivo è stato depositato presso il Collegio spese elettorali in data 27 agosto 2014 con prot. 4671, a seguito dell'atto di contestazione notificato al rappresentante legale il 2 agosto 2014. La procedura di sanzione è stata archiviata.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il rappresentante legale.

### **Attività istruttoria:**

Il rappresentante legale ha provveduto all'invio del rendiconto di lista e dei relativi allegati a seguito dell'atto di contestazione debitamente notificato.

Il rendiconto tardivamente prodotto presenta spese per euro 4.359,83 e fonti di finanziamento di importo corrispondente. Le fonti di finanziamento provengono dai versamenti volontari degli eletti nella provincia di Lucca, nonché dai tesseramenti degli iscritti alle formazioni politiche che si sono federate per dare vita alla lista stessa.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Il limite di spesa, come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, risulta rispettato.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3. Comune di Massa**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **59.048**
  
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. **17**
  - 1) Partito Democratico
  - 2) Per Massa Volpi Sindaco
  - 3) Uniti per Alessandro Volpi Sindaco
  - 4) Sinistra Ecologia Libertà con Vendola
  - 5) Socialisti per Massa Futura
  - 6) Sinistra per Massa Rifondazione Comunista
  - 7) Gabrielli Sindaco per Massa
  - 8) UDC
  - 9) Cittadini al Centro
  - 10) Impegno per Massa Gabrielli Sindaco
  - 11) Scelta Civica per Massa
  - 12) Lista Evoluzione
  - 13) Movimento 5 Stelle
  - 14) Il Popolo della Libertà
  - 15) Stefano Benedetti Sindaco
  - 16) Fratelli d'Italia
  - 17) Dalle Luche Sindaco il coraggio di Cambiare
  
- Insediamento del Consiglio comunale: **20 giugno 2013**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **4 agosto 2013** (Domenica)

### **3.1 PARTITO DEMOCRATICO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 2 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il tesoriere.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 3.489,20 e non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4333 del 1° agosto 2014, è stata rivolta ad acquisire la prova dell'avvenuto pagamento della fattura allegata a corredo e l'indicazione dell'ammontare e della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il tesoriere, con nota pervenuta l'8 ottobre 2014, ha provveduto ad inoltrare la ricevuta dell'avvenuto pagamento di un acconto di euro 1.000 sulla predetta fattura, specificando, altresì, che la rimanenza verrà saldata con mezzi propri da reperire con il tesseramento 2014 (mesi di novembre e dicembre).

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.2 Lista PER MASSA VOLPI SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 27 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il promotore della lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.725,00 e fonti di finanziamento per euro 2.772,50.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4334 del 1° agosto 2014, ha invitato la lista a documentare l'esborso indicato come "spese varie Fazzi".

Il promotore della lista, con nota pervenuta il 1° settembre 2014, ha integrato la documentazione, chiarendo trattarsi di spese di cancelleria e inviando, a giustificazione dell'avvenuto pagamento, gli scontrini fiscali.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che tali spese rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.3 Lista UNITI PER ALESSANDRO VOLPI SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 30 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il promotore della lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.307,62 e fonti di finanziamento per euro 2.392,50.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.4 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il tesoriere.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.307,62 e fonti di finanziamento per euro 2.392,50.

Il limite di spesa, come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4337 del 1° agosto 2014, nel rilevare la mancanza della documentazione giustificativa delle spese, ha invitato la formazione politica a chiarire e documentare la provenienza dei "Fondi esistenti da bilancio ordinario", dichiarati tra le fonti di finanziamento per l'importo di euro 2.421,89.

Il tesoriere, con nota pervenuta il 29 agosto 2014, ha provveduto a fornire la documentazione richiesta e ha chiarito che i "Fondi esistenti da bilancio" sono costituiti da versamenti periodici effettuati dagli eletti e dai trasferimenti dalle strutture regionali e nazionali del partito.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.5 Lista SOCIALISTI PER MASSA FUTURA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il segretario comunale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.6 Lista SINISTRA PER MASSA RIFONDAZIONE COMUNISTA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.212,54 e fonti di finanziamento per euro 2.200,00.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, l'importo totale di euro 2.212,54 è riferito a spese varie, di cui euro 1.701,95, parzialmente documentate, rientranti nel comma 1 del citato art. 11 e euro 510,59 a titolo di spese generali, documentate, rientranti nel comma 2.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4336 del 1° agosto 2014, ha rilevato la non completa indicazione delle fonti di finanziamento e la mancata attestazione di pagamento per tre fatture.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 4 settembre 2014, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta in ordine alle fonti di finanziamento (modesti contributi da persone fisiche), nonché copia dei pagamenti, effettuati con carta di credito, per le tre fatture oggetto di istruttoria.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.7 Lista GABRIELI SINDACO PER MASSA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.8 Lista UDC**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il segretario provinciale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.9 Lista CITTADINI AL CENTRO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 02 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.524,39 e fonti di finanziamento per il medesimo importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4335 del 1° agosto 2014, ha rilevato la mancanza della documentazione giustificativa delle spese e la mancanza della documentazione relativa all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 per i contributi erogati da persone giuridiche.

Il delegato di lista, con note pervenute rispettivamente il 4 settembre e il 7 settembre 2014, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

In merito ai contributi erogati da persone giuridiche, le società erogatrici hanno trasmesso la dichiarazione del legale rappresentante che attesta la regolare iscrizione in bilancio del contributo versato.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.10 IMPEGNO PER MASSA GABRIELLI SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.11 SCELTA CIVICA PER MASSA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 05 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.000 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4339 del 1° agosto 2014, ha rilevato la mancanza della documentazione giustificativa delle spese.

Il delegato di lista, con nota pervenuta l'11 agosto 2014, ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto, allegando le fatture e le attestazioni dell'avvenuto pagamento.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.12 Lista EVOLUZIONE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.13 Lista MOVIMENTO 5 STELLE**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 27 Giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 3.301,88 e fonti di finanziamento per euro 4.071,87.

Il limite di spesa, come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4338 del 1° agosto 2014, ha rilevato la incompleta indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento e la mancata attestazione di pagamento per alcune fatture.

Il delegato di lista, con note pervenute rispettivamente il 4 settembre e il 9 ottobre 2014, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta in ordine alla provenienza delle fonti di finanziamento (contributi da persone fisiche), nonché copia dei pagamenti effettuati, con carta di credito, per le fatture oggetto di istruttoria.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.14 Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA'**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 31 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** segretario amministrativo nazionale e vice segretario amministrativo nazionale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 209,39 e fonti di finanziamento per euro 161,07.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

La spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, l'importo di euro 209,39 è riferito ad una spesa di euro 161,07 rientrante nel comma 1 del citato art. 11 e a spese generali di cui al comma 2, per l'importo di euro 48,32.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4332 del 1° agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione di pagamento per una fattura (relativa ad una prestazione notarile), il mancato versamento della ritenuta d'acconto per la medesima fattura e la mancanza della documentazione giustificativa per le spese generali.

Con nota pervenuta il 18 agosto 2014, i rappresentanti della lista hanno prodotto la documentazione mancante, ad eccezione di quella riferita alle spese generali, per le quali hanno dichiarato di non aver effettivamente sopportato alcun costo e di aver inserito il relativo importo nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

**Ad eccezione di spese per euro 48,32 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.15 Lista STEFANO BENEDETTI SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 Agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il mandatario elettorale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.16 Lista FRATELLI D'ITALIA**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 Luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i tesorieri.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **3.17 Lista DALLE LUCHE SINDACO**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 26 Giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4 Comune di Siena**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **43.870**
  
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. **16**
  - 1) Partito Democratico, Unione Comunale di Siena
  - 2) Sinistra Ecologia e Liberta
  - 3) Siena Cambia
  - 4) Riformisti
  - 5) Impegno per Siena Falorni
  - 6) Siena Rinasce
  - 7) Moderati di Centrodestra
  - 8) Fratelli di Siena
  - 9) Nero su Bianco
  - 10) 53100
  - 11) Movimento Siena 5 stelle
  - 12) Siena si Muove
  - 13) Rifondazione Comunista
  - 14) Sinistra per Siena
  - 15) Cittadini di Siena
  - 16) Siena Futura
  
- Insediamento del Consiglio comunale: **27 giugno 2013**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **11 agosto 2013** (domenica)

#### **4.1 Lista Partito Democratico, Unione Comunale di Siena**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il tesoriere.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 33.099,91 e fonti di finanziamento per il medesimo importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4321 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancanza di documentazione a supporto di alcune spese, comprese le spese generali ex comma 2 (Telecom) e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, per altre spese.

Con nota pervenuta il 1° settembre 2014, il tesoriere ha inviato la documentazione richiesta. Per quanto riguarda le spese generali, ex comma 2, art. 11 legge n. 515/93, le bollette Telecom prodotte in esito all'istruttoria risultavano computate nel rendiconto al 30 per cento, non essendone dimostrata l'esclusiva riferibilità alla campagna elettorale.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **4.2 Lista Sinistra Ecologia e Libertà**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 8 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il tesoriere.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.299 e fonti di finanziamento per il medesimo importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4320 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione della provenienza dei fondi per la quota rappresentata nel consuntivo come "Debiti verso fornitori" (euro 2.646) nonché la necessità di chiarire, per alcune fatture rientranti tra le spese generali ex comma 2, art. 11 legge n. 515/93 (spese telefoniche e di energia elettrica), se fossero riferibili esclusivamente al periodo della campagna elettorale.

Il tesoriere, con nota pervenuta il 20 agosto 2014, ha provveduto a chiarire che la voce "Debiti verso fornitori" è un contributo tardivo erogato ad agosto 2013 da parte della struttura regionale del partito e che le spese generali si riferiscono in modo esclusivo alla campagna elettorale, e pertanto sono state calcolate per intero.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi. in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **4.3 Lista Siena Cambia**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 9 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 3.431,41 e fonti di finanziamento per l'ammontare di euro 8.735.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4322 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento, per la quota di euro 5.000 indicata come "contributo da privato", unitamente alla necessità di chiarire il periodo di riferimento della spesa documentata come spesa generale ex comma 2, art. 11 legge n. 515/93 (pulizia locali).

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 10 settembre 2014, ha prodotto la documentazione richiesta per il "contributo da privato", allegando copia del bonifico bancario effettuato dal sostenitore, e ha chiarito, per le spese generali, che il servizio di pulizia locali si riferisce in modo esclusivo al periodo della campagna elettorale.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.4 Lista Riformisti**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 31 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il Presidente dell'Associazione Culturale Riformisti.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.352, finanziate con mezzi propri.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4327 del 31 luglio 2014, ha richiesto la documentazione di pagamento per l'unica fattura allegata al rendiconto.

Con nota pervenuta il 2 settembre 2014 è stata prodotta la documentazione richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.5 Lista Impegno per Siena Falorni**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 15 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.685,40 e fonti di finanziamento per il medesimo ammontare.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4328 del 31 luglio 2014, ha richiesto la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle fatture allegate al rendiconto.

Il candidato sindaco, con nota pervenuta il 7 agosto 2014, ha provveduto a fornire la documentazione richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.6 Lista Siena rinasce**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 7.010,89 e fonti di finanziamento per euro 8.000.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4323 del 31 luglio 2014, ha chiesto chiarimenti sulla natura di una prestazione fatturata come "servizi pubblicitari vari".

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 18 agosto 2014, ha dichiarato che il personale della ditta fatturante *"ha distribuito, nelle vie consentite, volantini di propaganda elettorale della lista"*.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.7 Lista Moderati di Centro Destra**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.8 Lista Fratelli di Siena**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i rappresentanti designati.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 500, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4319 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione dell'ammontare e della provenienza delle fonti di finanziamento.

Il delegato di lista, con nota pervenuta l'11 agosto 2014, ha comunicato i dati richiesti.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.9 Lista Nero su Bianco**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 9 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il committente responsabile.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.346,59 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4318 del 31 luglio 2014, ha chiesto chiarimenti sulle fonti di finanziamento e ha rilevato la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento relativamente a due fatture allegate come documenti di spesa.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 20 agosto 2014, ha comunicato e documentato i dati richiesti.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.10 Lista 53100**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 12 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.867,41, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4324 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione delle fonti di finanziamento e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento relativamente ad alcuni documenti di spesa.

Il delegato di lista, con nota pervenuta l'8 settembre 2014, ha chiarito e documentato quanto richiesto, specificando, per quanto riguarda le fonti di finanziamento, che le spese sono state sostenute da tutti i componenti della lista nella misura di "*circa euro 55,00 cad.*".

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.11 Lista Movimento 5 Stelle Siena**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** i delegati di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.12 Lista Siena si Muove**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 9 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.348,21 e fonti di finanziamento per euro 1.350.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4325 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancanza dell'attestazione di pagamento per due documenti di spesa.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 3 settembre 2014, ha provveduto a fornire la documentazione richiesta.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.13 Lista Rifondazione Comunista**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 9 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.008,44, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4326 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione delle fonti di finanziamento e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di alcune spese.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 19 settembre 2014, ha prodotto la documentazione richiesta e ha chiarito che le fonti di finanziamento consistono in quote di tesseramento e in libere sottoscrizioni di simpatizzanti raccolte in occasione di riunioni o cene di propaganda.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.14 Lista Sinistra per Siena**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 8 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il mandatario elettorale.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.076,92 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4329 del 31 luglio 2014, ha rilevato alcune irregolarità nei documenti giustificativi delle spese (intestazione fatture, scontrini poco leggibili) oltre alla mancanza di documenti attestanti l'avvenuto pagamento di alcune fatture.

Il mandatario elettorale, con nota pervenuta il 21 agosto 2014, ha provveduto a fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.15 Lista Cittadini di Siena**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 7 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 6.472,22, ma non indicava le fonti di finanziamento a copertura.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4317 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione delle fonti di finanziamento e la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento per alcuni documenti di spesa.

Con nota pervenuta il 1° settembre 2014, nel fornire la documentazione richiesta per le spese, il delegato di lista ha precisato che le fonti di finanziamento provengono da "*mezzi propri, senza contributi esterni*".

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **4.16 Lista Siena Futura**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 9 agosto 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 7.412,24, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4330 del 31 luglio 2014, ha rilevato la mancata indicazione delle fonti di finanziamento e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento per quattro fatture, di cui tre della Tipografia Senese, allegate ai documenti di spesa.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 18 agosto 2014, ha chiarito quanto richiesto con riguardo alle fonti di finanziamento, dichiarando che esse *"sono riconducibili esclusivamente a sottoscrizioni volontarie tra candidati e simpatizzanti"*; che *"la sottoscrizione è ancora in essere e serve per ottemperare ad un piano di pagamento delle fatture della Tipografia Senese"*.

Nelle more della redazione del presente referto, con nota pervenuta l'8 ottobre 2014, è stato trasmesso l'elenco (e i relativi dati anagrafici) dei sottoscrittori, che si sono impegnati pro quota a estinguere il debito ancora insoluto nei confronti della ditta creditrice.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5 Comune di Campi Bisenzio**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **31.737**
  
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. **11**
  - 1) Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola
  - 2) Partito Democratico
  - 3) Emiliano Fossi Sindaco
  - 4) Movimento Cinquestelle BeppeGrillo
  - 5) Uniti per Campi — Lista Civica Brunella Bresci.
  - 6) Di Pietro — Italia dei Valori
  - 7) Alleanza Cittadina per Campi
  - 8) Popolo della Libertà - Berlusconi per Gandola
  - 9) Toscana Granducale
  - 10) Comune Amico — Lista civica per Campi Bisenzio
  - 11) Rifondazione — Partito comunista — Sinistra Europea
  
- Insediamento del Consiglio Comunale: **17 giugno 2013**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **1° agosto 2013**

## **5.1 Lista Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 24 giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.465, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2929 del 16 maggio 2014, ha rilevato la mancanza di dichiarazione espressa circa la provenienza delle fonti di finanziamento.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 17 giugno 2014, ha dichiarato che le spese sono state sostenute "con mezzi propri".

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.2 Lista Partito Democratico**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 21 Giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 2.065,12, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2931 del 16 maggio 2014, ha rilevato la mancanza di dichiarazione espressa circa la provenienza delle fonti di finanziamento.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 23 giugno 2014, ha dichiarato che le spese sono state sostenute con "mezzi propri".

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

### **5.3 Lista Emiliano Fossi Sindaco**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 15 gennaio 2014, in ritardo.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.730, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2934 del 16 maggio 2014, ha rilevato la mancanza della documentazione giustificativa con riferimento ad alcune spese e la mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 21 febbraio 2014, ha provveduto a fornire solo parzialmente la documentazione di spesa, dichiarando di aver smarrito le pezze giustificative per un importo complessivo di euro 530.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, la lista ha dichiarato di aver provveduto "con mezzi propri".

**Ad eccezione di spese per un importo di euro 530 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

#### **5.4 Lista Movimento 5 stelle**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 luglio 2013, nei termini (rendiconto privo di protocollo del Comune; si è tenuto conto della data apposta sul consuntivo)

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.431,04, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

A seguito di istruttoria, avviata con nota prot. 2932 del 16 maggio 2014, il candidato sindaco ha dichiarato che le spese sono state sostenute con "mezzi propri" (nota pervenuta il 17 giugno 2014).

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.5 Lista Uniti per Campi – Lista Civica Brunella Bresci**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 5 giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** la promotrice della lista.

**Attività istruttoria:**

Il rendiconto di lista è negativo.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.6 Lista Di Pietro – Italia dei Valori**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 8 luglio, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 849,25 ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2933 del 16 maggio 2014, ha rilevato la non leggibilità della firma apposta in calce al consuntivo e la mancanza di dichiarazione espressa circa la provenienza delle fonti di finanziamento.

Con risposta pervenuta il 16 luglio 2014, il Presidente del Consiglio comunale ha comunicato di aver contattato il delegato di lista il quale, in sua presenza, ha riconosciuto come propria la firma apposta sul rendiconto.

Riguardo alle fonti di finanziamento, il Segretario regionale del partito ha dichiarato che le spese sono state *"interamente sostenute da Italia dei Valori Regione Toscana"*.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.7 Lista Alleanza Cittadina per Campi**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 24 giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il candidato sindaco.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 5.659,91 e fonti di finanziamento di pari importo.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2935 del 16 maggio 2014, ha rilevato la mancanza di dichiarazione espressa circa la provenienza delle fonti di finanziamento.

Il candidato sindaco, con nota pervenuta il 5 giugno 2014, ha fornito le indicazioni richieste, dichiarando che le spese sono state sostenute con denaro suo proprio e con autofinanziamento dei candidati consiglieri.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.8 Lista Popolo della Libertà – Berlusconi per Gandola**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 23 luglio 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** segretario amministrativo nazionale e vice segretario amministrativo nazionale.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 209,39 e fonti di finanziamento per euro 161,07.

La spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e rispetta il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. In particolare, l'importo di euro 209,39 è riferito ad una spesa di euro 161,07 rientrante nel comma 1 del citato art. 11 e a spese generali di cui al comma 2, per l'importo di euro 48,32.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 4330 del 1° agosto 2014, ha rilevato il mancato invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura allegata (prestazione notarile), il mancato versamento della ritenuta d'acconto per la medesima fattura e la mancanza della documentazione giustificativa per le spese generali.

Con nota pervenuta il 18 agosto 2014, i rappresentanti hanno provveduto a fornire la documentazione richiesta, ad eccezione di quella riferita alle spese generali, per le quali hanno dichiarato di non aver effettivamente sopportato alcun costo e di aver inserito il relativo importo nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 48,32 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.9 Lista Toscana Granducale**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 13 giugno 2013, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il committente responsabile.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 1.040,37, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

A seguito di richiesta istruttoria, inviata con nota prot. 2928 del 16 maggio 2014, il segretario regionale ha dichiarato che le spese sono state sostenute con "mezzi propri" (nota pervenuta il 28 maggio 2014).

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.10 Lista Comune Amico – Lista civica per Campi Bisenzio**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 21 giugno, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 67,24 (documentate con un'unica fattura) e fonti di finanziamento di pari importo.

La spesa sostenuta per la campagna elettorale rientra nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e rispetta il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**

## **5.11 Lista Rifondazione – Partito comunista – Sinistra Europea**

**Data deposito presso il Consiglio comunale:** 21 giugno, nei termini.

**Soggetto che ha presentato il rendiconto:** il delegato di lista.

### **Attività istruttoria:**

Il rendiconto dichiarava spese per euro 968,01, ma non indicava le fonti di finanziamento.

Il limite di spesa come determinato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 risulta rispettato.

L'esame della documentazione presentata ha accertato che le spese sostenute per la campagna elettorale rientrano tutte nelle tipologie previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 2930 del 16 maggio 2014, ha rilevato la parziale documentazione di una spesa di euro 210 e la mancanza di dichiarazione espressa circa la provenienza delle fonti di finanziamento.

Il delegato di lista, con nota pervenuta il 9 giugno 2014, ha dichiarato che le spese sono state sostenute con "mezzi propri" (tesseramento e gettoni di presenza del consigliere comunale) ma non è stato in grado di documentare l'intero importo delle spese, avendo smarrito scontrini per l'importo di euro 100.

**Ad eccezione di spese per l'importo di euro 100 (non documentate), il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare rilievi in ordine al consuntivo della lista indicata in epigrafe.**